

ANDREA
PER GRAZIA DI DIO
VESCOVO DI



MIGLIAVACCA
E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
SAN MINIATO

Protocollo n. 57/ 2017

Il Vescovo di San Miniato

Visto il canone 1281 § 2 del codice di diritto canonico:

visti i canoni da 1291 a 1295 del codice di diritto canonico, circa la valida alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica e i negozi giuridici che possano intaccare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche, peggiorandone la condizione;

visto il canone 1297 del codice di diritto canonico, relativo alle locazioni di beni della Chiesa;

viste le determinazioni assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana con delibera nr. 38 del 21 settembre 1990;

viste le determinazioni assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana con delibera nr. 20 del 27 marzo 1999. per determinare le competenze di cui ai canone 1292 § 1 del codice di diritto canonico;

vista l' Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, pubblicata il 1° settembre 2005;

attesa la necessità di aggiornare le disposizioni in materia promulgate dal mio predecessore:

sentito il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici in data 27 settembre 2017;

sentito il parere del Collegio dei Consultori in data 3-ottobre 2017;

premessi che i limiti di importo stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana (per atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al governo del Vescovo Diocesano) sono, al momento, i seguenti: - somma minima Euro 50.000,00 - somma massima Euro 250.000,00

**col presente
DECRETO**

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. gli atti giuridici che impegnino a trasferire o che trasferiscano, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che impegnino a trasferire o che trasferiscano, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni mobili avente interesse storico artistico di qualunque valore, nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1292 § 1 (quindi euro diecimila,00);
3. gli atti giuridici che impegnino a costituire o costituiscano, a qualsiasi titolo, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;
4. il contratto di comodato e qualsiasi atto giuridico che impegni a trasferire o trasferisca la detenzione e/o l'uso, a titolo gratuito, di un bene immobile di qualunque valore;
5. gli atti giuridici che impegnino ad acquisire o che acquisiscano a titolo oneroso la proprietà di beni immobili di qualunque valore o di beni mobili di valore superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1292 § 1;
6. gli atti giuridici che comportino la variazione della destinazione d'uso o della destinazione urbanistica di beni immobili di qualsiasi valore;
7. le convenzioni urbanistiche sottoscritte con le pubbliche amministrazioni;
8. le convenzioni sottoscritte con enti pubblici che comportino l'assunzione di obblighi e doveri;
9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
10. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
11. le transazioni e gli atti giuridici che comportino la rinuncia ad un diritto;
12. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche o da persone fisiche il cui valore sia superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1292 § 1;
13. gli atti giuridici e i negozi di qualunque valore relativi all'esecuzione di lavori di nuova costruzione e/o di ampliamento, nonché quelli relativi alle demolizioni;
14. gli atti giuridici e i negozi aventi per oggetto l'esecuzione di lavori di restauro, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione (su beni mobili e immobili) il cui valore sia superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale italiana per gli atti di cui al canone 1292 § 1;
15. gli atti giuridici e i negozi di qualunque valore, aventi per oggetto beni immobili o mobili di interesse storico, artistico e culturale, ivi compresi la manutenzione, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, nonché il loro prestito;
16. gli atti giuridici che comportino l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o di comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;
17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti), nonché la costituzione di società, l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni societarie;
18. la costituzione o l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o simili;
19. i contratti bancari con istituti di credito e persone giuridiche, che comportano impegni debitori, affidamenti, finanziamenti, mutui;

20. l'accettazione di prestiti da persone fisiche;
21. la concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modica entità, a motivo di pietà o carità;
22. l'emissione o la cessione di cambiali, l'avallo alle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali;
23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari in genere, ad esclusione dei titoli emessi dallo Stato italiano per un valore non superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1292 § 1;
24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;
25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie, arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali dello Stato, nonché la presentazione dell'interpello e l'accesso ai procedimenti di mediazione,
26. i contratti per l'assunzione di personale dipendente, nonché la stipula di contratti di collaborazione per prestazioni non aventi carattere occasionale;
27. gli atti per il conferimento di procura generale o speciale;
28. la locazione o la costituzione di diritti personali di godimento di beni immobili;
29. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero in cura d'anime assegnato alla parrocchia.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente richiedente, di cui si chiede lo stralcio del verbale.


Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto arcivescovile del 01 luglio 2009.

Stabilisco che il presente decreto entri in vigore a far data dalla prima domenica di Avvento 3 dicembre 2017; sia promulgato mediante pubblicazione sul bollettino diocesano, sul settimanale della Diocesi e permanentemente sul sito web diocesano.

Mentre affido ai competenti uffici della Curia Vescovile il compito di assicurarne un'adeguata diffusione e conoscenza presso le persone giuridiche soggette alla mia autorità e presso le competenti sedi dell'amministrazione civile, ne raccomando e urgo la puntuale applicazione da parte di tutte le persone giuridiche soggette all'autorità del Vescovo diocesano.

San Miniato, 13 ottobre 2017


don José Luis Solari
Cancelliere vescovile

+ 
✠ ANDREA MIGLIAVACCA
Vescovo di San Miniato



